

D.L. n.509 del 10/11/2009: Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria 2010.

Articolo 1

Il comma 1 dell'articolo in esame risponde all'esigenza di coordinare la normativa in materia di attività contrattuali regionali vincolando alla stessa anche gli enti strumentali della Regione.

Il comma 2 ha la finalità di consentire le variazioni in corso d'anno al Programma triennale dei lavori pubblici che non comportano modifiche al saldo complessivo del programma. Le modifiche sono adottate con deliberazione della Giunta regionale e devono essere pubblicate nel BURL, nell'albo pretorio del Comune interessato e nel sito informatico regionale.

Il comma 3 ha lo scopo di rendere non modificabile l'impegno di spesa assunto con l'indizione della gara fino alla conclusione del procedimento

Le modifiche previste dal comma 4 e 5 rispondono all'esigenza di una maggiore precisione lessicale del testo normativo.

Articolo 2

La norma in esame introduce nella legge regionale in materia la c.d. finanza di progetto: si consente al privato che voglia contribuire con capitali propri alla realizzazione di opere pubbliche di sottoporre all'attenzione della Amministrazione uno studio di pre-fattibilità a carattere generale. Qualora l'Amministrazione regionale sia interessata all'intervento può attivare una procedura ad evidenza pubblica per la ricerca del soggetto promotore ai sensi del codice dei contratti.

La presentazione dello studio di pre-fattibilità non comporta per il privato il diritto al compenso o all'attribuzione del ruolo di promotore.

Il comma 4 dispone che le linee guida in tema di finanza di progetto siano adottate con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 3

L'articolo dispone che la Giunta regionale adotti linee guida per gli enti del Settore regionale allargato e per gli enti strumentali che intendono aderire alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi

Articolo 4

L'articolo in esame attribuisce alla Giunta regionale la competenza in materia di adozione dei provvedimenti di concessione, a soggetti pubblici o privati, dei beni regionali, in considerazione della migliore ponderazione degli interessi da parte dell'organo collegiale

Articolo 5

La norma ha la finalità di considerare il tempo occorrente per il viaggio della trasferta come servizio utile ai fini anche del lavoro straordinario per tutto il personale dipendente della Regione Liguria a cui può essere corrisposto il relativo compenso.

Articolo 6

La norma disciplina il trattamento economico da corrispondere al personale dipendente dalla Giunta della Regione Liguria con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbia sede di lavoro a Bruxelles.

Articolo 7

La modifica all'articolo in esame comporta vigenza a regime della disposizione in materia di compensi spettanti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza.

Articolo 8

La disposizione in esame finalizza i proventi conseguenti alla valorizzazione del complesso ospedaliero Sant'Andrea ad interventi regionali in campo socio-sanitario.

Articolo 9

L'articolo rimanda per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

Articolo 10

L'articolo dispone l'entrata in vigore.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CONTRATTUALI REGIONALI

Articolo 1

(Modifiche alla Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163")

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r.5/2008 dopo le parole "la presente legge disciplina i procedimenti contrattuali della Regione" sono aggiunte le seguenti parole: ", degli Enti strumentali della Regione".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della l.r.5/2008 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Le modifiche al Programma triennale dei lavori pubblici che si rendessero necessarie in corso d'anno, non comportanti variazioni delle dotazioni finanziarie complessive del Programma, sono adottate mediante deliberazione della Giunta regionale.
5 ter. La deliberazione di cui al comma precedente è pubblicata secondo le modalità di cui al comma 4".
3. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r.5/2008 le parole "si ridetermina l'impegno di spesa e" sono soppresse.
4. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 5/2008 le parole "di esecuzione del contratto" sono sostituite dalle parole "di cui all'art.9".
5. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 5/2008 la parola "effettuati" è sostituita dalla parola "affidati".

Articolo 2

(Inserimento di articolo nella Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163")

1. Dopo l'art. 27 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente art. 27 bis: "Finanza di progetto":
 1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia.
 2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.
 3. Qualora l'Amministrazione ritenga di pubblico interesse l'intervento di cui al comma 2 ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione.
 4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento Linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale."

Articolo 3

(Modifica alla legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003))

1. All'articolo 6 della l.r. 13/2003 dopo il comma 1 ter è inserito il seguente: "1 quater La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento Linee guida in materia di adesione dei soggetti di cui ai commi precedenti alle gare bandite od ai contratti stipulati dalla Regione per la fornitura di beni e servizi."

TITOLO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007 n. 21 "Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale")

1. Al comma 3 dell'articolo 14 l.r. 21/2007 le parole "salve diverse disposizioni normative od organizzative, dal Direttore competente in materia di demanio e patrimonio" sono sostituite dalle parole "dalla Giunta regionale".

Articolo 5

(Disposizioni sulle trasferte)

1. Per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso.

Articolo 6

(Personale in servizio presso la sede di Bruxelles)

E' corrisposta un'indennità di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilità al personale dipendente dalla Giunta con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbia sede di lavoro a Bruxelles.

Articolo 7

(Modifica alla legge regionale 24 dicembre 2008 n. 44 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009")

1. Nella rubrica dell'art. 13 della l.r. 44/2008 le parole "per l'anno 2009" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 44/2008 le parole "per l'anno 2009" sono soppresse.

Articolo 8

(Finalizzazione valorizzazione complesso ospedaliero S. Andrea – La Spezia)

1. I proventi derivanti dalla valorizzazione del complesso ospedaliero Sant' Andrea – La Spezia sono destinati ad interventi regionali in campo socio-sanitario.

Articolo 9

(Copertura finanziaria)

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2010.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.